

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56.

**Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il terzo comma, - lettera c), - dell'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, è così modificato:

«c) costituzione di un fondo di rotazione per anticipazioni su singole attività promozionali finalizzate alla commercializzazione, all'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati, nonché sulle iniziative produttive sorte nelle aree in cui vengono effettuate operazioni di animazione economica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 51».

Art. 2

L'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1984 n. 9 è sostituito dal seguente:

«Fino all'approvazione del "Progetto energia", è autorizzata l'attuazione di singole iniziative nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico con fondi regionali. A tal fine la Giunta regionale presenta proposte di finanziamento di progetti specifici al Consiglio regionale, che ne disporrà con proprio atto l'approvazione.

Il relativo finanziamento sarà disposto dal bilancio annuale di esercizio e alle sue variazioni, a norma dello articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977 n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

A seguito dell'approvazione del "Progetto energia" gli interventi finanziabili dovranno essere organizzati nello ambito dei piani annuali di cui al precedente articolo 29.»

Art. 3

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge, lo stanziamento iscritto al capitolo 20510 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 è elevato di lire 2 miliardi per competenza e per cassa.

Alla maggiore spesa si provvede mediante riduzione della partita n. 11 — «Provvedimenti per le attività produttive nei settori dell'artigianato, dell'energia e della occupazione» — del fondo globale iscritto al capitolo 80210 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.